

**MUNICIPIO DI SANT'ANTIMO**  
**Provincia di Napoli**

Verbale N 166

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

**Oggetto:** RAIMBOW CATERING SRL C/ COMUNE- TRIBUNALE DI NAPOLI SEZ.NE  
FRATTAMAGGIORE- BONARIO COMPONENTO- APPROVAZIONE TRANSAZIONE-

L'anno DUEMILADIECI, addì Sette del mese di Dicembre, alle ore 1200, nella Casa Comunale di SANT'ANTIMO e nella sala delle consuete adunanze, previ inviti, si è riunita la Giunta Municipale, sotto la presidenza del SINDACO Sig Dr. Francesco Piemonte

	PRESENTE	ASSENTE
SINDACO DR FRANCESCO PIEMONTE	X	
VICE SINDACO RAG. CORRADO CHIARIELLO	X	
ASSESSORE RAG. PONTICIELLO FRANCESCO	X	
ASSESSORE ING. UGO CESARO	X	
ASSESSORE AVV. ANTIMO VERDE	X	
ASSESSORE GEOM. LUIGI DI LORENZO	X	
ASSESSORE ING. VINCENZO D'AGOSTINO	X	
	7	

Assiste il Segretario Generale Sig Dr. Sso Patrizio Magnoni

L'adunanza è valida per la legalità di numero degli intervenuti.

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

Vista la proposta di deliberazione del Servizio Amministrativo dell' Avvocatura Municipale di seguito riportata. Visti i pareri resi a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 18-8-2000 n° 267, nonché il parere del Segretario Generale appresso riportati.

**PARERE TECNICO SERVIZIO:**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18-8-2000 n° 267, si esprime parere:

X FAVOREVOLE -  SFAVOREVOLE Per regolarità tecnica dell'atto, sotto l'aspetto dell'esatta descrizione dei precedenti citati (fatti ed atti) posti a base della proposta, nonché della rispondenza alla normativa vigente nella specifica materia.

Sant'Antimo, li 17.12.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Istr. Dir. Stefano VERRONE)

**PARERE CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18-8-2000 n° 267, si esprime parere:

X FAVOREVOLE -  SFAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile della proposta oggetto della deliberazione.

NON DOVUTO

Sant'Antimo, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Richiesto, ai sensi dell'art. 53 c. 6 del vigente statuto Il Segretario Generale in ordine al presente atto, così si esprime:

"L'atto 2, conforme alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti"

Sant'Antimo li \_\_\_\_\_

Su proposta del Sig. sindaco

Premesso

- che con deliberazione di Giunta Municipale nr. 59 del 22.4.2010 si provvedeva a resistere nel giudizio promosso dalla RAINBOW CATERING S.r.l, con sede in Napoli- Via Diocleziano, 257 innanzi al Tribunale di Napoli- Sezione distaccata di Frattamaggiore – al fine di ottenere la condanna dell’Ente al pagamento in suo favore di somme per opere non eseguite ed al risarcimento di danno emergente, oltre spese legali, in conseguenza della revoca dell’appalto del servizio di fornitura, somministrazione e distribuzione dei pasti per le scuole di I° grado sul territorio, giusta Determina n. 60 del 21.3.2008 del Servizio Comunale di Pubblica Istruzione

- che con successivo atto sindacale veniva dato l’incarico di difesa dell’ ente all’Avv. Giuseppe CUTOLO, patrocinatore di fiducia, ai sensi dell’art. 40 del vigente regolamento per il funzionamento degli Uffici e Servizi;

Considerato che, con nota prot. 19741 dell’ 1.10.2010, il predetto professionista, nel relazionare circa lo stato del giudizio, ha evidenziato l’opportunità di addivenire ad un bonario componimento della lite, ipotizzando la corresponsione da parte dell’Ente di una somma compresa tra € 85.000,00 e 95.000,00, oltre le spese legali, a fronte di una pretesa attorea, determinabile in € 210.000,00;

Rilevato che il responsabile del competente Servizio Pubblica Istruzione, con nota prot. 743 dell’8.10.201, ha comunicato che la somma proposta dal legale di fiducia trova copertura con l’impegno di spesa complessivo assunto con determinazione 212/2009 di detto Servizio e parzialmente utilizzato;

Ritenuto opportuno aderire alla proposta transattiva di cui trattasi, per le argomentazioni svolte dal patrocinatore incaricato;

Visto l’allegato “atto ricognitivo di volontà” all’uopo predisposto dalle parti

**DELIBERA**

Di aderire alla proposta transattiva in narrativa, per un importo omni di € 95.000,00, per le ragioni di cui allegata relazione 1.10. 2.010, prot. 19741.

Di approvare a tal fine l’allegato *atto ricognitivo di volontà*, incaricando il Sig. Sindaco della sottoscrizione dello stesso in rappresentanza del Comune di Sant’Antimo;

Di prendere atto che la somma da corrispondere trova piena copertura con l’impegno assunto dal responsabile del Servizio Pubblica Istruzione con determinazione nr. 212/2009, giusta nota prot. 743 dell’8.10.201 che si allega;

Rendere la presente all’unanimità e con separata votazione, immediatamente seguibile.

## ATTO RICOGNITIVO DI VOLONTA'

Con la presente scrittura le parti come di seguito identificate in merito al giudizio pendente innanzi al Tribunale di Napoli sez. distaccata di Frattamaggiore e come di seguito specificato:

Comune di Sant'Antimo con sede in S' Antimo alla via Roma in persona del Sindaco dott. Francesco Piemonte c.f. 80029820638 rapp.to e difeso dall'Avv. Giuseppe Cutolo con studio in Napoli alla piazza Garibaldi 49

e

Rainbow Catering srl in persona del legale rapp.te p.t. dott. Ugo Lo Parco con sede in Napoli alla via Diocleziano 257 c.f. 07263290632 rapp.ta e difesa dall'Avv. Stefano Serrao con studio in Napoli alla via Cuma 6

### PREMESSA

Con atto di citazione notificato in data 21.01.2010, la srl Rainbow catering conveniva in giudizio il Comune di S. Antimo, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito della revoca dell'aggiudicazione della gara d'appalto per la somministrazione di pasti e bevande scolastiche, giusta determina 165 del 22.11.2007.

La società chiedeva di accertare e dichiarare:

- la responsabilità del comune di S' Antimo ex art. 1223 e 1671 c.c.;
- condannare lo stesso al pagamento di € 53.106,31 ex art. 134 d. lgs. 163/2006 ed € 118.828,02 a titolo di danno emergente oltre interessi legali moratori e spese accessorie, il tutto nella somma di € 210.000,00.

Instaurato il contraddittorio innanzi al Tribunale di Napoli sezione distaccata di Frattamaggiore, il convenuto Comune impugnava la domanda eccependone l'infondatezza.

Nel corso del giudizio, a seguito di un più attento esame dell'oggetto del contendere e in seguito agli sviluppi processuali, il comune di S'Antimo attraverso il suo difensore, sentite gli uffici competenti ed il Sindaco, valutava la possibilità di addivenire ad un accordo nell'interesse dell'ente stesso.

Interpellata la società e dopo ampia discussione le parti hanno raggiunto un accordo a tacitazione della controversia ai seguenti termini e condizioni:

Art.1 - La premessa è parte integrante del presente atto;

Art.2 - Il comune di S'Antimo, nell'interesse delle sue finanze e del parere acquisito dal proprio difensore offre a la somma di € 95.000,00, ~~oltre spese di lite così come da nota spese che si allega~~ *Non (D) e*

Art.3 - la società Rainbow catering srl in persona del suo legale rapp.te p.t. dott. Ugo Lo Parco accetta tale somma e dietro versamento della stessa rinuncia alla causa iscritta al ruolo generale n. 49/10 presso il tribunale di Napoli sezione distaccata di Frattamaggiore e con la stessa ad ogni diritto ed azione, direttamente ed indirettamente connesse e correlate secondo il principio processuale del dedotto e deducibile, in ordine alle pretese di cui innanzi;

Art.4 - le parti si danno atto che le descritte volontà si intendono subordinate all'effettivo pagamento di quanto pattuito che dovrà avvenire nel termine di 90 gg dalla sottoscrizione del presente atto. In mancanza il giudizio, all'attualità ancora pendente, sarà proseguito.

Art.5 - la presente proposta transattiva è redatta salvo ed impregiudicati ogni diritto ed azione tra le parti in caso di inadempimento;

Art.6 - il presente accordo è sottoscritto dal sig. Sindaco e dal responsabile del servizio, giusta delibera della giunta comunale che si allega.

Letto, firmato e sottoscritto.

Sant' Antimo 11.11.2010

Il sindaco

La srl rainbow catering

\_\_\_\_\_

Avv. Giuseppe Cutolo

\_\_\_\_\_

Avv. Stefano Serao

Studio legale  
Avv. Giuseppe CUTOLO  
Piazza Garibaldi 49  
80142 NAPOLI (Na)  
081/8278421

01. OTT 2010  
1976

Al Responsabile  
della Pubblica Istruzione.  
per opportuni convegni e per

Al Sig. Sindaco del  
Comune di S' Antimo

E p.c. Ufficio contenzioso  
Sig. Stefano Verrone

E.p.c. dirigente ufficio ragioneria e bilancio  
Dr. G. Di Ronza

RELAZIONE PROCESSO

Rainbow Catering srl

/

Comune di S' Antimo

TRIBUNALE DI NAPOLI sez. Frattamaggiore  
Udienza 03.11.2010

Nell'interesse dell'ente comunale ed in ossequio all'incarico legale assunto nel contenzioso pendente innanzi al Tribunale di Frattamaggiore tra questo ente comunale e la Rainbow catering srl, il sottoscritto procuratore espone e propone quanto segue.

Con atto di citazione notificato in data 21.01.2010, la srl Rainbow catering conveniva in giudizio il Comune di S. Antimo, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito della revoca dell'aggiudicazione della gara d'appalto per la somministrazione di pasti e bevande scolastiche: determina 165 del 22.11.2007.

Concludeva la società di: accertare e dichiarare la responsabilità del comune di S'Antimo ex art. 1223 e 1671 c.c.; per l'effetto condannare lo stesso al pagamento di € 53.106,31 ex art. 134 d. lgs. 163/2006; € 171.934,33 a titolo di danno emergente, nonché spese documentate oltre interessi moratori. Il tutto con vittoria di diritti, spese ed onorari di causa.

Si costituiva codesto comune attraverso il sottoscritto procuratore il quale impugnava e contestava la domanda attorea, eccependo il difetto di giurisdizione, l'improcedibilità, l'inammissibilità, l'infondatezza della pretesa, riservandosi ogni altra richiesta e deduzione nel corso del processo.

#### FATTO

La domanda risarcitoria è volta al ristoro delle spese, del danno emergente e del lucro cessante subito dalla società appaltatrice a seguito della revoca dell'affidamento del servizio di somministrazione di pasti e bevande alla mensa scolastica.

Inizialmente il comune di S'Antimo bandiva gara d'appalto che vedeva vincitrice la I.R. srl con la quale stipulava contratto n. 109/06.

La Prefettura di Napoli con ordinanza interdittiva n. I/20966 del 24/10/2007 comunicava all'ente comunale sospetti criminosi e sulla liceità dell'aggiudicataria I.R.srl.

Il Comune, preso atto, revocava l'incarico alla I.R.srl e lo affidava alla Rainbow catering srl quale azienda seconda classificata alla gara d'appalto di cui sopra.

La I.R. srl impugnava l'atto di esclusione ed il Consiglio di Stato con ordinanza 1367/08 sospendeva il provvedimento interdittivo della Prefettura di Napoli legittimando in tal modo il rientro nell'appalto de quo come in effetti il comune ha fatto.

La Rainbow catering srl, pertanto, si vedeva revocare il contratto a seguito della reintegra della I.R. srl ed oggi chiede i danni, le spese nonché l'applicazione della normativa in materia di appalti.

#### DIRITTO

La vicenda è controversa in diritto ma la giurisprudenza maggioritaria ritiene fondata la domanda attorea.

Inutile dire che non può mai preannunciarsi in modo sicuro ed inequivocabile l'esito di un processo, ma è tanto altro vero che l'analisi fatta della questione di specie deve condurre a riflettere se assumersi l'alea di un giudizio o procedere ad una transazione al fine di meno aggravare la posizione del convenuto sia in ordine alle responsabilità amministrativa che economica.

L'art. 134 del codice degli appalti recita:

*1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del*



*valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.*

*2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.*

*3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.*

*4. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.*

*5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.*

*6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.*

Il testo legislativo non lascia molto spazio interpretativo specificando in modo chiaro ed univoco ciò che il legislatore ha voluto disciplinare, ovvero il ristoro di spese e danni alla parte che subisce l'imperio della P.A. nel recedere unilateralmente dal contratto d'appalto. E nel caso di specie, anche se il Comune era tenuto a recedere dall'appalto con la Rainbow a vantaggio della I.R. una volta venuta a cadere l'ordinanza interdittiva, è altrettanto vero che la scelta della P.A. trova il limite nell'art. 134 del codice degli appalti stabilendo i criteri di un quantum equitativo minimo da liquidare a titolo sanzionatorio.

Ciò posto, e ritenendo consolidato l'orientamento in tal senso nell'applicazione di tale norma, si deve esaminare l'aspetto economico a base d'asta, il ribasso, l'aggiudicazione, il margine di profitto e il rimborso delle spese sostenute oltre l'alea del giudizio.


Considerando tutti questi elementi, (in particolar modo l'importo complessivo dell'appalto in € 840.000,00 circa) si può sostenere che appare equo liquidare, in caso di transazione, una somma compresa tra i € ~~85.000,00~~ e 95.000,00 a fronte delle richieste dell'attrice che complessivamente vanno quantificate in € 210.000,00 tenuto conto, non solo della somma in petitum ma anche gli interessi moratori, il presunto danno richiesto e le spese legali per un totale di € 210.000,00.

Poiché le ragioni in diritto mi spingono a ritenere fondata la domanda risarcitoria nei termini di cui all'art. 134 d.lgs 163/2006, appare opportuno valutare l'opportunità di una transazione e conciliazione della lite per una definizione bonaria della controversia nell'interesse di un risparmio di spesa.

Al fine di meglio conoscere i dettagli e termini del contendere  
allego copia dell'atto di citazione.

Napoli 20.09.2010

Avv. Giuseppe Cutolo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Cutolo', written over the printed name.



# COMUNE DI SANT'ANTIMO

PROVINCIA DI NAPOLI

Servizio Pubblica Istruzione

Prot. 7h3/S.P.Y.

Data 8.10.2010

Al Servizio Legale  
p.c. Al Sig. Sindaco  
Al Segretario Generale  
LORO SEDI

**OGGETTO: Raimbow Catering srl C/Comune – Tribunale di Napoli sez.di Frattamaggiore- Relazione.**

In riferimento alla proposta transattiva in merito all'oggetto, trasmessa a questo Servizio con Vs nota prot.210/S.L. Del 06/10/201, con la quale il patrocinatore dell'Ente, avv. Giuseppe Cutolo, propone a quest'Amministrazione Comunale, alla luce delle ragioni di diritto nella stessa esplicitate, di liquidare alla ditta Raimbow Catering srl, a titolo di dovuto risarcimento, una somma compresa tra euro 85.000 e 95.000, si fa presente che detta parcella non richiede di effettuare un debito fuori bilancio atteso che trova copertura all'intervento 1040503 -2, in considerazione del risparmio derivante dalla spesa impegnata con determina nr.121/2009 del servizio P.I. per l'appalto di refezione scolastica 2009/2012 che, sebbene previsto a far data dall'anno scolastico 2009/2010, per motivi connessi alla relativa procedura di gara, ha avuto inizio il 04 ottobre u.s.

La Responsabile del Servizio P.I.

(d.ssa Maria Meles)

Visto si conferma

Il Dirigente dei Servizi Finanziari

(dr. Gianluigi Di Ronza)

IL SINDACO  
*Il Sindaco*  
dr. Francesco Piemonte



IL SEGRETARIO GENERALE

*[Signature]*

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, all'Albo Pretorio

di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 17 DIC 2010

LI 17 DIC 2010



IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO COMUNALE  
*(Angelina Antonio)*

*[Signature]*

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

in data 16 DIC 2010

Li, \_\_\_\_\_

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, per la decorrenza del termine di dieci giorni dalla compiuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_